



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Affidamento mandato per richiesta parere legale.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 16 (sedici) del mese di Giugno, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Michele CARLOMAGNO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI**

3. **Vincenzo CHIARELLI**

4. **Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)**

5. **Eduardo MURIANO (a.g.)**

6. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)**

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (a.g.)**

9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. FERRANTE~~ Sig. **FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Giuseppe**

Assiste il Presidente del Collegio Revisori Conti prof. L. PARADISO.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, dott. Giacomo MENDOLIA, in data 14/giugno/1993 ha convocato la Commissione Amministratrice, al fine di comporre le vertenze sindacali in atto;

- CHE lo stesso Commissario Straordinario ha prospettato l'esigenza di evitare in questo particolare momento, turbative nello svolgimento del servizio in favore dell'utenza;
- CHE la Federazione Unitaria CGIL - CISL e UIL ha chiesto al Commissario Straordinario di disporre la sospensione della restituzione all'Azienda delle somme erogate ai dipendenti in riferimento a controversie conclusesi successivamente in favore dell'A.M.A.T.;
- CHE il Commissario Straordinario ha chiesto alla Commissione Amministratrice di chiedere ad un legale di indiscussa preparazione un parere pro-veritate;
- CHE al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della tensione nei rapporti Azienda-Sindacati, ferma restante la pregressa deliberazione n. 97 del 24/aprile/1993, questa Commissione Amministratrice aderisce alla richiesta formulata dal Commissario Straordinario;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1) - di chiedere, per le motivazioni in narrativa esplicitate, parere legale congiunto agli avv.ti Renato RUGGIERO e Gaetano PASANISI per meglio valutare la fattispecie giuridica e formulando ai legali i seguenti quesiti:
 - a) I dipendenti dell'A.M.A.T. devono restituire le somme percepite a seguito delle sentenze di II° grado?
 - b) L'Azienda deve chiedere la svalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme erogate?
 - c) Quale tasso di interesse deve essere applicato sulle somme erogate e quale il termine iniziale per il computo degli stessi interessi?;
- 2) - di allegare al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, per quanto sopra e per le opportune valutazioni, la seguente documentazione:
 - 09/11/1988 - Sentenza del Pretore (condanna dell'AMAT);
 - 11/11/1988 - Nota avv. MALANDRINO (invito a pagare);
 - 05/12/1989 - Verbale di Accordo tra Azienda e OO.SS.;
 - 09/12/1989 - Approvazione Verbale di Accordo con delibera della Commissione Amministratrice n.371 del 9/12/89;
 - 26/02/1990 - Effettivo pagamento delle somme previa sottoscrizione dell'obbligo di ciascun dipendente di restituzione delle somme all'esito dei giudizi (FACSIMILE atto di quietanza sottoscritto);
 - 13/03/1990 - Sentenza Tribunale di Taranto depositata in data 13/marzo/1990;
 - 01/06/1992 - Sentenza Corte di Cassazione depositata in data 1°/giugno/1992;
 - 16/03/1993 - Lettera dell'avv. Matteo MALANDRINO;
- 3) - di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, necessaria per il richiesto parere, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1993, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";

- 4) - di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE
(dott. Michele CARLOMAGNO)

Il Segretario
[Signature]

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(FRANCESCO FERRARI)

Il segretario

IL COMMISSARIO DEL GAIJ
PRESIDENTE
(dott. Michele CARLONAGNO)

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(FRANCESCO FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

74100 Taranto - 8 LUG. 1993

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

SEG.

N. di prot. 392/rut Rip.

Alla Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N. del

Alligati N.

AMAT - TARANTO

12.07.93 005270

S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenco.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 2 Luglio 1993, ha
vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo com=
ma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

145

146

147

148

149

150

151

152

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Pennacchia)

COMUNE DI TARANTO

UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot. n.

88

Data

8.7.93



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21/giugno/1993

Taranto,

N. di protocollo *949/93* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, la deliberazione n. 152 assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 16/giugno/1993, con all'oggetto "Affidamento mandato per richiesta parere legale".

La stessa, in sunto, ai sensi dell'art. 72 - comma II° - del D.P.R. n. 902/1986, viene trasmessa all'Amministrazione Comunale per le conseguenziali determinazioni di propria competenza.

Distinti saluti.



**UFFICIO AFFARI GENERALI
E SEGRETERIA
IL CAPO UFFICIO
(Michele GRASSI)**

M. Grassi



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21 GIU. 1993

Taranto,

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

N. di protocollo 077/85 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 152 assunta in data
16/giugno/1993 .-**

OGGETTO : Affidamento mandato per richiesta parere legale.

DELIBERA : VEDI ALLEGATO

**UFFICIO AFFARI GENERALI
E SEGRETERIA
IL CAPO UFFICIO
(Michele GRASSI)**

M. Grassi

22 GIU. 1993

[Signature]

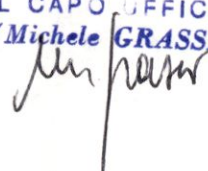
- ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 152 DEL 16/GIUGNO/1993.

- 1) - di chiedere, per le motivazioni in narrativa esplicitate, parere legale congiunto agli avv.ti Renato RUGGIERO e Gaetano PASANISI per meglio valutare la fattispecie giuridica e formulando ai legali i seguenti quesiti:
 - a) I dipendenti dell'A.M.A.T. devono restituire le somme percepite a seguito delle sentenze di II° grado?
 - b) L'Azienda deve chiedere la svalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme erogate?
 - c) Quale tasso di interesse deve essere applicato sulle somme erogate e quale il termine iniziale per il computo degli stessi interessi?;
- 2) - di allegare al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, per quanto sopra e per le opportune valutazioni, la seguente documentazione:
 - 09/11/1988 - Sentenza del Pretore (condanna dell'AMAT);
 - 11/11/1988 - Nota avv. MALANDRINO (invito a pagare);
 - 05/12/1989 - Verbale di Accordo tra Azienda e OO.SS.;
 - 09/12/1989 - Approvazione Verbale di Accordo con delibera della Commissione Amministratrice n.371 del 9/12/89;
 - 26/02/1990 - Effettivo pagamento delle somme previa sottoscrizione dell'obbligo di ciascun dipendente di restituzione delle somme all'esito dei giudizi (FACSIMILE atto di quietanza sottoscritto);
 - 13/03/1990 - Sentenza Tribunale di Taranto depositata in data 13/marzo/1990;
 - 01/06/1992 - Sentenza Corte di Cassazione depositata in data 1°/giugno/1992;
 - 16/03/1993 - Lettera dell'avv. Matteo MALANDRINO;
- 3) - di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, necessaria per il richiesto parere, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1993, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- 4) - di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere.

22 GIU. 1993



UFFICIO AFFARI GENERALI
E SEGRETERIA
IL CAPO UFFICIO
(Michele GRASSI)



STUDIO LEGALE

VIA PLINIO, 87 - TEL. (099) 331961 - 74100 TARANTO

Avv. MATTEO MALANDRINO
Dr.ssa ANNA LEO
Dr. CATALDO PENTASSUGLIA

Taranto, 11 novembre 1988

Raccomandata

Egr. Sig.
Presidente C.A.
A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

A.M.A.T./SAPONARA Giuseppe + 9
A.M.A.T./CHIAROLLA Giuseppe + 9
A.M.A.T./D'IGNAZIO Domenico + 10
A.M.A.T./DE VITA Lucio
A.M.A.T./DE PACE Francesco
A.M.A.T./CARICASULO Michele

Le cause in oggetto sono state decise come da dispositivi di sentenza che allego in copia.

Consiglio di dare esecuzione alla sentenza che, come è noto, è provvisoriamente esecutiva.

Riservo ogni valutazione circa l'opportunità di interporre appello al momento in cui si sarà depositata la motivazione.

Resto comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di ritornare in argomento, porgo i migliori saluti.


(avv. Matteo Malandrino)



N. _____/8 R. G.

N. _____ Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA UNIFICATA DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott.

In funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Bionessa Brusele, Tino D'Amico Chiozzolo Pavesi, Rocco Fruselli, Renato Salvatore, Massimo
Vittorio, Tedesco Pavesi, Carlo Lippi, Ruggiero Pavesi, Carlo e Ruggiero Pavesi
rapp. e dif. dall'Avv. Le Olle

E

A. d. A. T.

rapp. e dif. dall'Avv.

М. Маленкино

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente **DISPOSITIVO**

emette il seguente **DISPOSITIVO**
 uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all' odierna
 udienza, definitivamente pronunziando, così provvede: *deporre lo stesso*

udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:
e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad
ottenere la corrispondenza del congruo pro
lavoro svolto nella unione indus-
te delle industrie nel calcolo delle
quote ora, delle intere contingenti
Da otto al tempo della presenza
pendente l'attende presente al pro-
prio delle offerte tre le somme del
tutti in base al calcolo effettuato
secondo le modalità stabilite e pre-

suppe - condannare l'Armando a restituire
il danaro, il rimborso, di parte dei
costi, delle spese e competenze al
liquidate in lire 426000, su cui
in 300000 per provvista di spesa -
Taranto, 9/11/1908

Il Rettore
G. J. J. J.

per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)





per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

*COPIA QUIETANZA A FISSO
DEL CASO*



ATTO DI QUIETANZA

TARANTO, LI 26/02/90

CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA IN ATTO CIRCA L'INTERPRETAZIONE DEGLI ART.7 DELLA L.387/84 E ART.6 DELLA L.41/86 E CONSEGUENTEMENTE ALLE MODALITA' DI CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 1986 / 1987 / 1988, IL SOTTOSCRITTO AGENTE LACCARIA FRANCESCO AVENDO CHIESTO DI OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LE SOMME SPETTANTI IN BASE AL CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELLA MISURA RISULTANTE DALLA INCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLA INTERA CONTINGENZA IN ATTO AL TEMPO DELLE PRESTAZIONI E QUANTO CORRISPONTO PER LO STESSO TITOLO, SALVO RIVALSA DA PARTE DELL'AZIENDA ALL'ESITO DEFINITIVO DEI GIUDIZI ATTUALMENTE PENDENTI IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO, UDENZA DEL 16.1.1990, RILASCIATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L. VERSATAGLI PER IL TITOLO SOPRA INDICATO, NONCHE' PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA MATURATI.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L' A.M.A.T. A RECUPERARE DETTA SOMMA IN N. 5 RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO ALL'ESITO DEI GIUDIZI DI CUI SOPRA, PER IL CASO CHE QUESTI SI CONCLUDANO FAVOREVOLMENTE PER L'AZIENDA.

F I R M A T O



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione verbale di accordo del 5/12/1989 tra AMAT e OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CISAL.-

L'anno millenovecentottant... anove il giorno 9 (nove)
del mese di DICEMBRE, alle ore 08.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO

3. Alberto MESSINESE

4. Pietro LEONE

5. Emanuele VOZZA (a.g.)

6. Ezio VODOPIA (a.g.)

7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto
a voto)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con deliberazione n. 161 del 12/05/1988, ratificata dalla Giunta Municipale il 30/5/1988, veniva deciso di resistere al ricorso promosso dal dipendente SALAMINA Giovanni, a mezzo del proprio legale



- avv. Domenico CASULLI di Taranto, inteso ad ottenere il riconoscimento a vedersi includere, nella retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario e festivo, l'importo della indennità di contingenza maturata dall'1/1/1985 in poi, con conseguente condanna dell'AMAT al pagamento delle relative differenze retributive da liquidarsi in separata sede oltre al risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate;
- CHE conseguentemente l'incarico per la difesa dell'Azienda veniva affidata all'avv. Matteo MALANDRINO;
 - CHE sulla scorta di esiti sfavorevoli alle Aziende similari di altri capiluogo opportunamente si ritenne invitare nella riunione del 5/5/89 l'avvocato incaricato alla difesa dell'Azienda Matteo Malandrino al fine di valutare ogni opportunità per evitare inutili spese legali che nel caso, dato il numero dei risorrenti, toccherebbero somme esose;
 - CHE in detta riunione si intravide la necessità di sentire il parere della FEDERTRASPORTI;
 - CHE in un successivo incontro l'avv. Malandrino sottopose alla Commissione Amministratrice bozze di transazione per evitare, come innanzi detto, l'onere riguardante le spese legali;
 - CONSIDERATO che nelle bozze dell'avv. MALANDRINO predisposte, a fronte della disponibilità dell'Azienda a definire la vertenza transattivamente, si prevede l'impegno a portare avanti la vertenza presso la Magistratura con un ricorso pilota e che sulla scorta dell'esito di questa l'Azienda è nel diritto di recuperare, laddove la decisione dovesse essere positiva per l'Azienda, le somme che andrebbe ad anticipare;
 - CHE avendo la Commissione Amministratrice accettato di perseguire tale indicazione dette mandato al Direttore di Esercizio ed al Presidente di incontrare le OO.SS. per addivenire ad un verbale di accordo con a base gli impegni innanzi accennati;
 - CHE a seguito di tale mandato in data 5/12/1989, con l'incontro delle parti, si è sottoscritto il verbale di accordo che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
 - A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi in narrativa specificati, il verbale di accordo sottoscritto in data 5/12/1989 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CISAL, che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante.-

IL SEGRETARIO
F/TO SIG. FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING. LUIGI PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

p.c.c.:

VERBALE DI ACCORDO DEL 5/DICEMBRE/1989



TRA A.M.A.T. E OO.SS. - C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C I S A I

SONO PRESENTI:

PER L'AZIENDA

IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

PER LE OO.SS.

CISL SALAMINA GIOVANNI
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

In merito alla vertenza sorta sulla questione della inclusione nella indennità relativa allo straordinario delle quote di contingenza maturata a partire dell'1/1/1985 e fino al 31/12/88 le parti convengono:

- 1) - L'A.M.A.T. pagherà le differenze fra le somme spettanti in base al calcolo del compenso per lavoro straordinario ~~alla~~ misura risultante dall'inclusione nel calcolo della quota oraria dell'intera contingenza ~~in atto~~ al tempo delle prestazioni e quanto corrisposto per lo stesso titolo.
- 2) - Sulle suddette differenze saranno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati all'atto della corresponsione.
- 3) - L'A.M.A.T. si riserva la totale rivalsa delle somme erogate all'esito definitivo dei giudizi attualmente pendenti in appello dinanzi al Tribunale di Taranto (udienza 16/1/1990) laddove detto esito dovesse risultare favorevole alle tesi aziendali.
- 4) - All'uopo ciascun lavoratore sottoscriverà atto di quietanza delle somme percepite con espressa autorizzazione all'AMAT del recupero delle somme nel caso di cui al punto 3).
- 5) - Le parti rinunciano alla proposizione di altri giudizi aventi lo stesso oggetto.
- 6) - Le OO.SS. si impegnano all'abbandono della causa SALAMINA contro A.M.A.T.-
- 7) - Le OO.SS. si impegnano a rinunciare ad ogni richiesta di pagamento di somme a titolo di spese e competenze legali per la causa SALAMINA contro A.M.A.T. e comunque per la controversia definita con questo accordo.
- 8) - L'A.M.A.T. si obbliga al pagamento delle sole spese e competenze legali poste a di lei carico alla definizione dei giudizi pendenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

jet



PER L'AZIENDA

PER LE OO. SS.

F/TO IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

F/TO CISL SALAMINA GIOVANNI
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

Ing. Pignatelli
Ing. Cavaliere
Sig. Ferrante

Salamina Giovanni
conceduto
Luigi
Giorgino
Richi





Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/12/1989.-

Approvata con deliberazione della Giunta Municipale nella seduta dell'1/2/1990.-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per ~~ricevere~~ //

Il Funzionario Superiore
(Francesco D'AMANTE)



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

1990

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 308

N. 3293 CRON.

Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, composto dai

Sigg. Magistrati:

1) Dott. Alberto ROSSANI - Presidente

2) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Giudice Est.

3) Dott. Gianfranco COCCIOLI - Giudice

MAI - TARANTO

02230 12IV90

SEGRETARIA GENERALE

ha emesso la seguente

O G G E T T O:

S E N T E N Z A

APPELLO - LAVORO

nella causa civile in grado di appello, iscritta al
n. 2423 del Ruolo Generale anno 1989 riservata per
la decisione nell'udienza del 30/1/90

T R A

A M A T elettivamente domiciliata in Taranto alla
Via Plinio n. 87 presso l'Avv. M. Maladrini, dal quale
è rappresentata e difesa, come da mandato a margine
dell'atto di appello - APPELLANTE -

E
SAPONARA G., TUCCI D., CHILOIRO G., RICCI G., ARMEN-
TO S., MASTROPIETRO V., TEDESCO G., CANDILORO A.,
BLASI C., PULPITO G.. rappresen

tato e difeso dall'Avv. G. Lella come da mandato a mar-
gine del ricorso introduttivo - APPELLATO -

Nell'udienza di discussione i Procuratori delle par-
ti hanno così concluso:

L'Avv. M. Maladrini per l'appellante:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinto il contra

rio, in riforma della sentenza impugnata, voglia riget-
tare la domanda attrice. Con vittoria di spese e com-
petenze del doppio grado di giudizio".

L'Avv. G. Lella

"Voglia il Tribunale adito rigettare l'appello per-
chè inammissibile, improcedibile e, comunque, infonda-
to. Vittoria di spese e competenze di questo grado
anche".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 aprile 1989 l'AMAT
proponeva appello nei confronti dell'odierno appel-
lato, avverso la sentenza del Pretore di Taranto del
9.11.88, che in accoglimento della domanda attrice
aveva condannato l'AMAT a corrispondere ai dipenden-
ti il compenso per lavoro straordinario sulla misu-
ra risultante dall'inclusione nel calcolo della quo-
ta oraria dell'intera contigenza, e ne chiedeva rifor-
ma. Radicati il contraddittorio, l'appellato chie-
deva il rigetto del gravame deciso all'udienza odier-
na mercè lettera dell'allegato dispositivo.=====

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio di dover dare il giusto risa-
to al tenore letterale e logico fatto palese dalle
espressioni usate dal legislatore nell'art. 7, comma
16, della L. 22/12/84 n. 887: il riferimento testuale

a tutti gli emolumenti, i compensi, le gratifiche e
gli assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad ecce-
zione della tredicesima mensilità, comprensivi di una
quota dell'indennità integrativa speciale o dell'in-
dennità di contigenza o che siano in altro modo ri-
valutabili in relazione ai predetti istituti, va in-
teso in senso esemplificativo e non tassativo, atte-
sa la dizione onnicompensiva usata dalla legge in
parola. Il fatto che il medesimo legislatore abbia
predeterminato la corresponsione nel 1985 di detti
compensi in misura non superiore a quella corrispo-
sta nel 1984 deve essere inteso correttamente quale
volontà di sterilizzare gli effetti del calcolo del-
l'indennità di contigenza (ovvero della indennità
integrativa speciale) dei detti istituti, il che, oltre
che essere confortato dal richiamo centrale già det-
to, è in linea con la ratio generale della legge fi-
nanziaria di contenere la spesa complessiva degli
aumenti dei trattamenti economici del personale en-
tro un tasso di crescita rigidamente programmato.

Ma vi è di più; proprio l'esclusione della sola tre-
dicesima mensilità dagli effetti sterilizzatori già
detti, porta a concludere che nella lata e generale
dizione del comma 16 debba ricompensare altresì il
lavoro straordinario; e d'altronde non appare corret-

retto il richiamo ai principi costituzionali in tema di quantità del lavoro prestato, atteso che appare chiara la volontà del legislatore di bloccare temporaneamente l'automatismo di crescita di taluni voci, così da potersi escludere che l'incidenza di tale disposizione avrebbe mai potuto portare ad una ipotesi di lavoro straordinario pagato meno di quello ordinario; per altri versi va sottolineato che il principio costituzionale sopra richiamato non implica altresì che il legislatore, nel quadro di una politica finanziaria tesa al contenimento della spesa, non abbia facoltà di mantenere temporaneamente inalterata la base di calcolo (indennità di contigenza) di taluni istituti, ivi compreso il lavoro straordinario.=====

La domanda attrice va pertanto rigettata.=====

E' il caso di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attesa la delicatezza delle questioni esaminate.=====

P. Q. M.

Il Tribunale accoglie l'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attrice.=====

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Taranto, 30.1.90

U. p. ortu...
Gravett...

U. Pr...
d. ...

DEPOSITATA OGGI **13 MAR. 1990** NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL DIRETTORE

99

per copie conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)





per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

Aula B



blono carteggio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Pio Scala

- Presidente -

" Nuccio Miliardi

- Consigliere -

" Alessandro Polucci

"

" Francesco Teriello

Rel.

CORTE SUPREMA
" UFFICIO

" Benito Amore

ha pronunciato la seguente

Rilasciata

al Sig.

per diritti

SENTENZA

156

sul ricorso proposto

da

Bucci Domenico, elett. Te. dom. to in Roma
via degli Scipionici 268/A c/a
l'adv. P. Marcone, cappr. to e difeso
dall'adv. G. Semerari, qui sta, alle g
a ungiure del ricorso.

Ricomato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata

al SIG. A. MATI

per diritti L. 1002

11 GIU 1992

IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - Azienda Municipale di Roma
Auto Trasporti Pubblici di Roma
in persona dell'agente cappr. to e difeso
per, elett. Te. dom. to in Roma, Adv.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

al Sig. M. Landrino

per diritti

IL CANCELLIERE

2471

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFF. 1

Filasciato ☒ studio
al SIG. ☒ 4000
per ☒ 11

11 49 OTT. 1992
IL CANCELLIERE

Penna 2 clo l'avv. M. T. Muglia, rapp. 70 e
difeso dall'avv. M. Malanushin, giurto
della ga. a margine del contronico. 700.

Contronico. 700

per l'annullamento della sentenza del
trib. di Genova dep. il 13/3/90. R. a
n. 2423/89.

udito la relazione della causa svolta
alla pubblica udienza del 4/7/91 dal
Cass. In. Bonello

udito l'avv. Rete x delega Malanushin;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc.
Gen. In. Giovanni Salvatore Bonidico che
ha conchiuso per il rigetto del ricorso



SVOLGIMENTO del PROCESSO

Ricorre Domenico Tucci per la cassazione della sentenza 30.1.1990 del Tribunale di Taranto, con la quale, in accoglimento dell'appello della locale Azienda Municipalizzata Autotrasporti (A.M.A.T.), alle cui dipendenze egli presta servizio, è stata rigettata la sua domanda, accolta invece dal Pretore della stessa Città, e finalizzata al conseguimento delle differenze, da liquidarsi in separato giudizio, relative al compenso per lavoro straordinario e risultanti dalla inclusione, nel calcolo per la determinazione della quota oraria di tale compenso, della intera indennità di contingenza in atto al tempo di effettuazione della prestazione.

L' A.M.A.T. si era invece richiamata alla legge 22.12.1984 n. 887 (finanziaria dell' 85) ed aveva sostenuto che, in base all'art. 7 comma 16° della stessa, ogni singolo emolumento comprendente una quota della indennità di contingenza o dell' indennità integrativa speciale non doveva subire, in quell' anno (1985), alcun aumento rispetto all' anno precedente. Tesi, questa, riconosciuta esatta dal giudice di appello.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

L'Azienda resiste con controricorso, ed ha presentato memoria.

MOTIVI della DECISIONE

Il motivo - come si è detto unico - di ricorso è ricondu-



cibile all'art. 360 n. 3 c.p.c., denunciandosi con esso violazione e falsa applicazione dell' art. 7 comma 16° della legge 22 dicembre 1984 n. 887 ed anche dell' art. 6 commi 1° ed 8° della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (finanziaria dell' 86), disposizioni quest' ultime - si assume e si spiega - anch' esse "interessate alla questione" in quanto "la domanda riguarda il periodo di tempo che va, quanto meno, dal gennaio del 1985 al 20.11.1987, data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio". La volontà politica diretta a contenere da un lato l' inflazione e dall' altro la spesa è supportata, sì, dall' ulteriore limite costituito dal divieto di spendere, per indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti, più di quanto si era speso negli anni precedenti; ma il divieto comporta che "si deve contenere non la somma erogata per ogni singola ora di prestazione, ma le ore di prestazione", sicché in altre parole, per il lavoro straordinario, "si avrà una spesa pari a quella dell' anno precedente solo se si agirà sul fattore ore".

Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Taranto, a proposito dell' art. 7 comma 16° della legge 887/84, ha ritenuto trattarsi di norma assolutamente chiara nella sua formulazione, tale da consentire un' unica interpretazione, peraltro aderente alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di incidere sulla dinamica salariale allo scopo, come riconosce (né potrebbe non riconoscere) lo stesso ricorrente, del contenimento della spesa e dell' inflazione; e che bene abbia fatto l' A.M.A.T. a compensare



ogni ora di lavoro straordinario nella stessa misura sia nell' 84 che nell' 85, trattandosi di compenso che certamente rientra fra quegli "emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti... comprensivi... di una quota dell' indennità integrativa speciale... o dell' indennità di contingenza... o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti" e che "sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984" (questo il testo della norma).

Siffatto discorso appare, già ad un primo approccio, da condividere. E va detto subito che esso può e dev' essere ripetuto per l' art. 6 comma 8° della legge 41/86 (di cui il Tribunale non si è occupato), a tenore del quale "tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere... comprensivi... di una quota dell' indennità integrativa speciale... o dell' indennità di contingenza... o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell' anno 1985...".

Invero nell' applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall' intenzione del legislatore (art. 12 preleggi); e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso al secondo criterio (c.d. logico) è sussidiariamente consentito solo quando il primo (c.d. letterale) si rivela insufficiente, sicché se il senso fatto palese



dalla "lettera" della legge è uno ed uno solo, è questo che vale anche contro l' intenzione del legislatore (tra le tante: Cass. 27.10.1983 n. 6363, 7.4.1983 n. 2454, 11.1.1983 n. 190, 13.11.1979 n. 5901). Ora è innegabile che le parole "sono corrisposti nella stessa misura", che si leggono e nell' art. 7 comma 16' che nell' art. 6 comma 8' citt., sia secondo il linguaggio comune, sia secondo quello in uso nella contrattazione collettiva e che il legislatore non può aver ignorato, servono ad esprimere il riferimento alla tariffa unitaria delle competenze relative ad ognuna delle "voci" di "trattamento accessorio" menzionate.

Il ricorrente si richiama ad un parere del Consiglio di Stato (sez. I - 19.6.1987 - n. 1159) richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del "dissidio sorto tra il Ministero dell' Interno ed il Ministero del Tesoro in sede di interpretazione dell' art. 6 comma 8' della legge finanziaria 1986", e secondo cui il "blocco di tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti, soggetti a forme di indicizzazione, per il triennio 1986-1988... si riferisce al congelamento del tetto complessivo di spesa erogato nell' anno precedente per le prestazioni la cui remunerazione è comprensiva dell' indennità integrativa speciale" (o della indennità di contingenza - N.d.a.), mentre in particolare "il disposto blocco non sembra riferirsi alla tariffa unitaria del compenso per lavoro straordinario, istituito quest' ultimo devoluto ex legge n. 93/1983 alla negoziazione tra le parti"





(ha ragione pertanto l' A.M.A.T. quando osserva, in memoria, che il Consiglio di Stato "si astiene dall' addurre argomentazioni che possano valere al di fuori del pubblico impiego"). Aggiunge il ricorrente e spiega - come si è visto - che dunque "per ottenere che la spesa alla fine dell' anno sia pari a quella dell' anno precedente si deve contenere non la somma erogata per ogni singola ora di prestazione, ma le ore di prestazione".

Se non che, viene in tal modo ripudiato il senso fatto palese dal significato proprio delle parole ecc. (v. supra); operazione ermeneutica, questa, impossibile e, se tuttavia compiuta, arbitraria ed illegittima. Tanto più perché l' intenzione del legislatore, come si desume dai lavori preparatori che illuminano sulla "voluntas legislatoris" (Cass. 21.5.1988 n. 3550 e 8.6.1979 n. 3276) - in questo caso, bisogna dire, collimante con la "voluntas legis" -, fu quella di "eliminare una forma indiretta di indicizzazione di talune competenze accessorie" (relazione al disegno di legge n. 1504 della IX Legislatura): sicché criterio letterale e logico portano ad un medesimo risultato. Tanto più ancora - e questa è una considerazione di carattere sistematico - perché lo stesso legislatore ha contestualmente adoperato espressioni ben diverse quando ha inteso far riferimento ad un tetto complessivo di spesa ("La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale... non deve superare...": primo comma degli artt. 7 e 6 citt.). La diversità di espressioni è sin-





tomatica della diversità di "mens legis", e di contenuto normativo. Ed è oltremodo significativo che mentre il tetto complessivo di spesa è stato fissato per ciascun anno con riferimento "all'anno precedente", viceversa i compensi ecc. sono stati bloccati alla stessa misura dell' anno 1984, sicché logica impone di ritenere che proprio l' unità tariffaria dei compensi ecc., qual' era nell' anno anzidetto, costituisca la soglia insormontabile, nel senso che proprio essa deve rimanere uguale a sé stessa, nell' ammontare, negli anni successivi.

Di qui può prendersi lo spunto per osservare come la questione dibattuta tra le parti appaia a tratti, in quello che è stato l' iter fin qui percorso dal procedimento, posta od intesa in termini di dubbia esattezza, quanto meno sotto un profilo terminologico: fin da quando il Tucci, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiese accertarsi il suo diritto "a vedersi corrispondere il compenso per lavoro straordinario nella misura che sarebbe risultata includendo, per la determinazione della quota oraria, l' intera contingenza in atto al tempo in cui lo straordinario era stato effettuato" (secondo quanto lo stesso Tucci riferisce nel ricorso per cassazione), ed il Pretore condannò l' A.M.A.T. "a corrispondere ai dipendenti il compenso per lavoro straordinario nella misura risultante dall' inclusione nel calcolo della quota oraria dell' intera contingenza"; e per chiarire che l' obiettivo di eliminare una forma indiretta di indiciz-



zazione di talune competenze accessorie (v. supra), o di sterilizzare per taluni istituti, per dirla col Tribunale, gli effetti del calcolo della indennità di contingenza, e l' automatismo di crescita, è stato raggiunto, come si è detto ma giova ripetere, mediante il blocco al livello del 1984 dei compensi ecc. comprensivi di una quota della indennità di contingenza. Non si può dunque propriamente parlare, tout court, di blocco della indennità di contingenza.

Il discorso può essere ripreso osservando che la conclusione alla quale sopra si è pervenuti è avvalorata dall' ulteriore argomento che, ove il legislatore avesse voluto limitare il suo intervento a stabilire il "tetto di spesa", non avrebbe avuto necessità di far ricorso all' articolato sistema adottato all' interno delle due norme considerate (artt. 7 e 8 cit.), in quanto il solo primo comma (il quale, sia detto per inciso, si occupa esaustivamente della retribuzione normale) sarebbe stato sufficiente alla bisogna. Posto l' obiettivo, invece, della insuperabilità di quel tetto, il legislatore ha poi previsto alcuni strumenti per realizzarla; e tra questi è il blocco dei "trattamenti economici accessori", come li definisce il comma 7° dell'art. 6 cit., richiamato dal comma 8° ("salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma") e che ne ammette la rivalutabilità in sede contrattuale, ma al solo fine di incentivare la produttività individuale o di gruppo. Può dunque affermarsi che in sostanza si sono voluti





contrastare gli effetti ingovernabili dei c.d. automatismi perversi insiti nella interazione tra i vari istituti, e perciò si è fatto ricorso allo strumento della abolizione di ogni automatismo, senza privare però, almeno per il triennio 1986-1988, il lavoratore di tutela, posto che, come si è appena detto, le rivalutazioni sono consentite nella naturale sede contrattuale, evitandosi in tal modo ogni indiscriminato blocco retributivo, paventato dai lavoratori.

Il riferimento è alle voci accessorie variabili, com'è reso evidente dalla esclusione, dal blocco, della 13^a mensilità e delle altre mensilità aggiuntive per coloro che le percepiscono, di spettanza ed ammontare fissi. Le espressioni "emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti" e "indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere" sono poi di così ampia portata da non permettere distinzioni ed esclusioni di sorta; da non permettere, in particolare, la distinzione tra retribuzioni rientranti nell'area di corrispettività "piena" (compenso che corrisponde strettamente alla prestazione) od "attenuata" o "genetica" (emolumenti indipendenti da una prestazione in atto, o del tutto sganciati dalla prestazione); da non permettere, inoltre, la esclusione del "compenso" per lavoro straordinario, che proprio così, tecnicamente, si denomina (art. 27 D.P.R. 30.5.1955 n. 797; art. 33 T.U. 10.1.1957 n. 3; art. 5 lett.e) L. 29.10.1971 n. 889; art. 10 D.P.R. 1.2.1986 n. 13).





9

I dubbi di costituzionalità, infine, sollevati con riferimento all' art. 36 Cost., possono essere fugati considerando la temporaneità dello strumento, cui si è fatto eccezionalmente ricorso in una situazione di emergenza economica e nel quadro della politica di contenimento del costo del lavoro e della lotta all' inflazione; e considerando altresì che, d' altro canto, il meccanismo di indicizzazione della retribuzione dei lavoratori non è stato costituzionalizzato, mentre il parametro di cui all' art. 36 cit. deve essere verificato (non in astratto, come qui lo si vorrebbe valutare, ma) in concreto, dal giudice delle controversie individuali. Con argomenti, cioè, mutuati da Corte Cost. 7.2.1985 n. 34, e 30.7.1980 nn. 141 e 142 (relative al "blocco" o "taglio" della contingenza disposto con D.L. 11.10.1976 n. 699 convertito in L. 10.12.1976 n. 797, con D.L. 1.2.1977 n. 12 convertito in L. 31.3.1977 n. 91, e con D.L. 17.4.1984 n. 70 convertito in L. 12.6.1984 n. 219).

Non rimane che rigettare il ricorso, con compensazione tuttavia delle spese di questo giudizio di cassazione, per giusti motivi.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 4 luglio 1991.

IL PRESIDENTE

pio. f. ala

IL CONS. EST.

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 1 GIU. 1992

IL CANCELLIERE



ESENTE DA
REGISTRAZIONE
E DELLA



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

N. Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

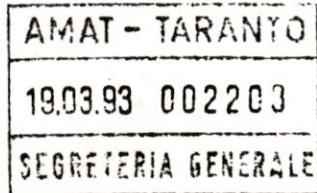
STUDIO LEGALE MALANDRINO
VIA PLINIO, 87 - TEL e FAX (099) 331961 - 74100 TARANTO

PRESIDENTE
DIRETTORE
DR. CARRIERI

Avv. MATTEO MALANDRINO
Patrocinante in Cassazione

Taranto, 16 marzo 1993

Dr.ssa ANNA LEO



Raccomandata

Egregio Signor
PRESIDENTE A.M.A.T.
Via C. Battisti
74100 TARANTO

N°27 GIUDIZI CONTRO A.M.A.T. - CASS.

I giudizi in questione avente ad oggetto la sterilizzazione dell'indennità di contigenza negli anni '85 - '86 - '87, per il lavoro straordinario, sono stati decisi da Suprema Corte con l'accoglimento della tesi prospettata da questa difesa e; quindi, con il rigetto dei ricorsi proposti dai dipendenti.

Ho richiesto, all'Ufficio Copie della Cassazione, copie autentiche delle sentenze in questione pubblicate il 1°.6.92..

La decisione della Corte può evidentemente essere eseguita dall'A.M.A.T. sulla base di questa mia comunicazione.

Non appena mi saranno recapitate le copie delle sentenze provvederò ad inviarvele.

Con i migliori saluti.

(Avv. Matteo Malandrino)



STUDIO LEGALE

VIA PLINIO, 87 - TEL. (099) 331961 - 74100 TARANTO

Avv. MATTEO MALANDRINO

Dr.ssa ANNA LEO

Dr. CATALDO PENTASSUGLIA

Taranto, 11 novembre 1988

Raccomandata

Egr. Sig.

Presidente C.A.

A.M.A.T.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

A.M.A.T./SAPONARA Giuseppe + 9
A.M.A.T./CHIAROLLA Giuseppe + 9
A.M.A.T./D'IGNAZIO Domenico + 10
A.M.A.T./DE VITA Lucio
A.M.A.T./DE PACE Francesco
A.M.A.T./CARICASULO Michele

Le cause in oggetto sono state decise come da dispositivi di sentenza che allego in copia.

Consiglio di dare esecuzione alla sentenza che, come è noto, è provvisoriamente esecutiva.

Riservo ogni valutazione circa l'opportunità di interporre appello al momento in cui si sarà depositata la motivazione.

Resto comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di ritornare in argomento, porgo i migliori saluti.


(avv. Matteo Malandrino)



N. /8 R. G.

N. _____ Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA UNIFICATA DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott.

In funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Sponeza Giuseppe, Tura-Demargio Chiorozzani, Rea Giuseppe, Turchetti Salvatore, Martini
Vittorio, Turchetti Giovanni, Cestari Antonio, Caruso e Pulito proprio
rapp. e dif. dall'Avv. *Le Olle*

E

Ad. A.T.

rapp. e dif. dall'Avv.

М. Малашино

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente **DISPOSITIVO**

emette il seguente **DISPOSITIVO**
 uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna
 udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: *accogliere lo sfiducioso*
del 12/10/1961

udienza, definitivamente pronunciando, così provvede. e
e richiesto il diritto dei ricorrenti ad
ottenere la costituzione del consenso per
loro partecipazione nella unione industriale
delle industrie nel calcolo delle
quote sopra delle intere contingente
Da allora al tempo della guerra
sindacale d'attende presente al popolo
mento delle offerte tra le somme per
tutti in base al calcolo effettivo
secondo le modalità stabilite e per

Suppl. - Condanne l'Arma restituita
addebitata, il rimborso, in favore dei
eredi, delle spese e competenze al
liquidate in lire 426000, su cui
in 300000 per provvista di spesa -
Taranto, 9/11/48

Il Rettore
G. J. J. J.

per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)





per copia conforme all originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione verbale di accordo del 5/12/1989 tra AMAT e OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CISAL.-

L'anno millenovecentottant. anove il giorno 9 (nove)
del mese di DICEMBRE, alle ore 08.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO

3. Alberto MESSINESE

4. Pietro LEONE

5. Emanuele VOZZA (a.g.)

6. Ezio VODOPIA (a.g.)

7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Enzo MANCO (con diritto
a voto)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto
a voto)

- Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con deliberazione n. 161 del 12/05/1988, ratificata dalla Giunta Municipale il 30/5/1988, veniva deciso di resistere al ricorso promosso dal dipendente SALAMINA Giovanni, a mezzo del proprio legale



avv. Domenico CASULLI di Taranto, inteso ad ottenere il riconoscimento e vedersi includere, nella retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario e festivo, l'importo della indennità di contingenza maturata dall'1/1/1985 in poi, con conseguente condanna dell'AMAT al pagamento delle relative differenze retributive da liquidarsi in separata sede oltre al risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate;

- CHE conseguentemente l'incarico per la difesa dell'Azienda veniva affidata all'avv. Matteo MALANDRINO;
- CHE sulla scorta di esiti sfavorevoli alle Aziende similari di altri capiluogo opportunamente si ritenne invitare nella riunione del 5/5/89 l'avvocato incaricato alla difesa dell'Azienda Matteo Malandrino al fine di valutare ogni opportunità per evitare inutili spese legali che nel caso, dato il numero dei risorrenti, toccherebbero somme esose;
- CHE in detta riunione si intravide la necessità di sentire il parere della FEDERTRASPORTI;
- CHE in un successivo incontro l'avv. Malandrino sottopose alla Commissione Amministratrice bozze di transazione per evitare, come innanzi detto, l'onere riguardante le spese legali;
- CONSIDERATO che nelle bozze dell'avv. MALANDRINO predisposte, a fronte della disponibilità dell'Azienda a definire la vertenza transattivamente, si prevede l'impegno a portare avanti la vertenza presso la Magistratura con un ricorso pilota e che sulla scorta dell'esito di questa l'Azienda è nel diritto di recuperare, laddove la decisione dovesse essere positiva per l'Azienda, le somme che andrebbe ad anticipare;
- CHE avendo la Commissione Amministratrice accettato di perseguire tale indicazione dette mandato al Direttore di Esercizio ed al Presidente di incontrare le OO.SS. per addivenire ad un verbale di accordo con a base gli impegni innanzi accennati;
- CHE a seguito di tale mandato in data 5/12/1989, con l'incontro delle parti, si è sottoscritto il verbale di accordo che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi in narrativa specificati, il verbale di accordo sottoscritto in data 5/12/1989 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CISAL, che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante.-

IL SEGRETARIO
F/TO SIG. FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING. LUIGI PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
p.c.c.: (Ferrante Francesco)

VERBALE DI ACCORDO DEL 5/DICEMBRE/1989



TRA A.M.A.T. E OO.SS. - C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.-C I S A

SONO PRESENTI:

PER L'AZIENDA

IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

PER LE OO.SS.

CISL SALAMINA GIOVANNI
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

In merito alla vertenza sorta sulla questione della inclusione nella indennità relativa allo straordinario delle quote di contingenza maturata a partire dell'1/1/1985 e fino al 31/12/88 le parti convengono:

- 1) - L'A.M.A.T. pagherà le differenze fra le somme spettanti in base al calcolo del compenso per lavoro straordinario ~~alla~~ la misura risultante dall'inclusione nel calcolo della quota oraria dell'intera contingenza in atto al tempo delle prestazioni e quanto corrisposto per lo stesso titolo.
- 2) - Sulle suddette differenze saranno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati all'atto della corresponsione.
- 3) - L'A.M.A.T. si riserva la totale rivalsa delle somme erogate all'esito definitivo dei giudizi attualmente pendenti in appello dinanzi al Tribunale di Taranto (udienza 16/1/1990) laddove detto esito dovesse risultare favorevole alle tesi aziendali.
- 4) - All'uopo ciascun lavoratore sottoscriverà atto di quietanza delle somme percepite con espressa autorizzazione all'AMAT del recupero delle somme nel caso di cui al punto 3).
- 5) - Le parti rinunciano alla proposizione di altri giudizi aventi lo stesso oggetto.
- 6) - Le OO.SS. si impegnano all'abbandono della causa SALAMINA contro A.M.A.T.-
- 7) - Le OO.SS. si impegnano a rinunciare ad ogni richiesta di pagamento di somme a titolo di spese e competenze legali per la causa SALAMINA contro A.M.A.T. e comunque per la controversia definita con questo accordo.
- 8) - L'A.M.A.T. si obbliga al pagamento delle sole spese e competenze legali poste a di lei carico alla definizione dei giudizi pendenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

jet



PER L'AZIENDA

F/TO IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

Ing. Pignatelli
Ing. Cavaliere
Sig. Ferrante



PER LE OO. SS.

F/TO CISL SALAMINA GIOVANNI
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

De Gregorio Luciano
Salamina Giovanni
Caricassulo M.
De Vita L.
Buccoliero G.
De Gregorio L.
Caricassulo M.



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/12/1989.-

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale della Giunta Municipale nella seduta dell'1/2/1990.-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per ~~ricevere~~ //

Il Funzionario Superiore
(Francesco Disserante)



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

*Copia Riepilogo a F. Ferrante
della Cassa*



ATTO DI QUIETANZA

TARANTO, LI 26/02/90

CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA IN ATTO CIRCA L'INTERPRETAZIONE DEGLI ART.7 DELLA L.387/84 E ART.6 DELLA L.41/86 E CONSEGUENTEMENTE ALLE MODALITA' DI CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 1986 / 1987 / 1988, IL SOTTOSCRITTO AGENTE CACCARIA FRANCESCO AVENDO CHIESTO DI OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LE SOMME SPETTANTI IN BASE AL CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELLA MISURA RISULTANTE DALLA INCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLA INTERA CONTINGENZA IN ATTO AL TEMPO DELLE PRESTAZIONI E QUANTO CORRISPONTO PER LO STESSO TITOLO, SALVO RIVALSA DA PARTE DELL'AZIENDA ALL'ESITO DEFINITIVO DEI GIUDIZI ATTUALMENTE PENDENTI IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO, UDENZA DEL 16.1.1990, RILASCIATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L. VERSATAGLI PER IL TITOLO SOPRA INDICATO, NONCHE' PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA MATURATI.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L' A.M.A.T. A RECUPERARE DETTA SOMMA IN N. 5 RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO ALL'ESITO DEI GIUDIZI DI CUI SOPRA, PER IL CASO CHE QUESTI SI CONCLUDANO FAVOREVOLMENTE PER L'AZIENDA.

F I R M A T O



per copie conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

1990

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

TRIBUNALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

308

N.

3293 CRON.

Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, composto dai

Sigg. Magistrati:

1) Dott. Alberto ROSSANI - Presidente

2) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Giudice Est.

3) Dott. Gianfranco COCCIOLI - Giudice

MAT - TARANTO

02230 12IV90

SEGRETARIA GENERALE

ha emesso la seguente

O G G E T T O:

S E N T E N Z A

APPELLO - LAVORO

nella causa civile in grado di appello, iscritta al
n. 2423 del Ruolo Generale anno 1989 riservata per
la decisione nell'udienza del 30/1/90

T R A

A M A T elettivamente domiciliata in Taranto alla
Via Plinio n. 87 presso l'Avv. M. Maladrini, dal quale
è rappresentata e difesa, come da mandato a margine
dell'atto di appello

- APPELLANTE -

E
SAPONARA G., TUCCI D., CHILOIRO G., RICCI G., ARMEN-
TO S., MASTROPIETRO V., TEDESCO G., CANDILORO A.,
BLASI C., PULPITO G.. rappresen

tato e difeso dall'Avv. G. Lella come da mandato a mar-
gine del ricorso introduttivo

- APPELLATO -

Nell'udienza di discussione i Procuratori delle par-
ti hanno così concluso:

L'Avv. M. Maladrini per l'appellante:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinto il contra

rio, in riforma della sentenza impugnata, voglia riget-
tare la domanda attrice. Con vittoria di spese e com-
petenze del doppio grado di giudizio".

L'Avv. G. Lella

"Voglia il Tribunale adito rigettare l'appello per-
chè inammissibile, improcedibile e, comunque, infonda-
to. Vittoria di spese e competenze di questo grado
anche".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 aprile 1989 l'AMAT
proponeva appello nei confronti dell'odierno appel-
lato, avverso la sentenza del Pretore di Taranto del
9.11.88, che in accoglimento della domanda attrice
aveva condannato l'AMAT a corrispondere ai dipenden-
ti il compenso per lavoro straordinario sulla misu-
ra risultante dall'inclusione nel calcolo della quo-
ta oraria dell'intera contigenza, e ne chiedeva rifor-
ma. Radicati il contraddittorio, l'appellato chie-
deva il rigetto del gravame deciso all'udienza odier-
na mercè lettera dell'allegato dispositivo.=====

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio di dover dare il giusto risul-
to al tenore letterale e logico fatto palese dalle
espressioni usate dal legislatore nell'art. 7, comma
16, della L. 22/12/84 n. 887: il riferimento testuale

a tutti gli emolumenti, i compensi, le gratifiche e
gli assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad ecce-
zione della tredicesima mensilità, comprensivi di una
quota dell'indennità integrativa speciale o dell'in-
dennità di contigenza o che siano in altro modo ri-
valutabili in relazione ai predetti istituti, va in-
teso in senso esemplificativo e non tassativo, atte-
sa la dizione onnicompensiva usata dalla legge in
parola. Il fatto che il medesimo legislatore abbia
predeterminato la corresponsione nel 1985 di detti
compensi in misura non superiore a quella corrispo-
sta nel 1984 deve essere inteso correttamente quale
volontà di sterilizzare gli effetti del calcolo del-
l'indennità di contigenza (ovvero della indennità
integrativa speciale) dei detti istituti, il che, oltre
che essere confortato dal richiamo centrale già det-
to, è in linea con la ratio generale della legge fi-
nanziaria di contenere la spesa complessiva degli
aumenti dei trattamenti economici del personale en-
tro un tasso di crescita rigidamente programmato.

Ma vi è di più; proprio l'esclusione della sola tre-
dicesima mensilità dagli effetti sterilizzatori già
detti, porta a concludere che nella lata e generale
dizione del comma 16 debba ricompensare altresì il
lavoro straordinario; e d'altronde non appare corret-

retto il richiamo ai principi costituzionali in tema di quantità del lavoro prestato, atteso che appare chiara la volontà del legislatore di bloccare temporaneamente l'automatismo di crescita di taluni voci, così da potersi escludere che l'incidenza di tale disposizione avrebbe mai potuto portare ad una ipotesi di lavoro straordinario pagato meno di quello ordinario; per altri versi va sottolineato che il principio costituzionale sopra richiamato non implica altresì che il legislatore, nel quadro di una politica finanziaria tesa al contenimento della spesa, non abbia facoltà di mantenere temporaneamente inalterata la base di calcolo (indennità di contigenza) di taluni istituti, ivi compreso il lavoro straordinario.=====

La domanda attrice va pertanto rigettata.=====

E' il caso di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attesa la delicatezza delle questioni esaminate.=====

P. Q. M.

Il Tribunale accoglie l'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attrice.=====

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Taranto, 30.1.90

Il p. attente
Gravatore

W. Pradici
d. L.

DEPOSITATA OGGI **13 MAR. 1990** NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL DIRETTORE

99

per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)
TARANTO
TRIBUNALE
13 MAR 1990



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

Aula B



blous contigera

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Pio Scalzi

- Presidente -

" Nuccio Miliardi

- Consigliere -

" Alessandro Pasbucci

"

" Francesco Tonello

Rel.

CORTE SUPRE
" UFFICIO

ha pronunciato la seguente

Rilasciata

al

per diritti

SENTENZA

156

sul ricorso proposto

da

Bucci Domenico, elett. Te dom. to in Ro
mos, Via degli Scipioni 268/A c/o
l'ass. P. Marcone, cappr. to e difeso
dall' ass. G. Semerari, qui sta, delega
a vantaggio del ricorso.

Ricomando

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata

al SIG.

per diritti

IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - Azienda Municipale di
Autotrasporti Pubblici di Roma
in possesso del capitale sociale di
lire 1.000.000.000, elett. Te dom. to in Roma, Via

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

al SIG.

per diritti

IL CANCELLIERE

2471

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFF. 1

Filoscata
di SIG. *FT* studio
per *4000*

II 49 OTT. 1992
II CANCELLIERE

Punto 2 clo l'avo. M. T. Muglia, raffr. 70 e
difeso dall'avo. M. Malanushin, giusto
delega a margine del cartoncino.

Controriconferma

per l'annullamento della sentenza del
Trib. di Genova dep. il 13/3/90. R. a
n. 2423/89.

udita la relazione della causa svolta
alla pubblica udienza del 4/7/91 dal
Cav. M. Bonello

udito l'avo. Rete x delega Malanushin;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc.
Gen. M. Giovanni Salvatore e Brindisi che
ha concluso per il rigetto del ricorso



SVOLGIMENTO del PROCESSO

Ricorre Domenico Tucci per la cassazione della sentenza 30.1.1990 del Tribunale di Taranto, con la quale, in accoglimento dell'appello della locale Azienda Municipalizzata Autotrasporti (A.M.A.T.), alle cui dipendenze egli presta servizio, è stata rigettata la sua domanda, accolta invece dal Pretore della stessa Città, e finalizzata al conseguimento delle differenze, da liquidarsi in separato giudizio, relative al compenso per lavoro straordinario e risultanti dalla inclusione, nel calcolo per la determinazione della quota oraria di tale compenso, della intera indennità di contingenza in atto al tempo di effettuazione della prestazione.

L' A.M.A.T. si era invece richiamata alla legge 22.12.1984 n. 887 (finanziaria dell' 85) ed aveva sostenuto che, in base all'art. 7 comma 16° della stessa, ogni singolo emolumento comprendente una quota della indennità di contingenza o dell' indennità integrativa speciale non doveva subire, in quell' anno (1985), alcun aumento rispetto all' anno precedente. Tesi, questa, riconosciuta esatta dal giudice di appello.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

L'Azienda resiste con controricorso, ed ha presentato memoria.

MOTIVI della DECISIONE

Il motivo - come si è detto unico - di ricorso è ricondu-



cibile all'art. 360 n. 3 c.p.c., denunciandosi con esso violazione e falsa applicazione dell' art. 7 comma 16° della legge 22 dicembre 1984 n. 887 ed anche dell' art. 6 commi 1° ed 8° della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (finanziaria dell' 86), disposizioni quest' ultime - si assume e si spiega - anch' esse "interessate alla questione" in quanto "la domanda riguarda il periodo di tempo che va, quanto meno, dal gennaio del 1985 al 20.11.1987, data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio". La volontà politica diretta a contenere da un lato l' inflazione e dall' altro la spesa è supportata, sì, dall' ulteriore limite costituito dal divieto di spendere, per indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti, più di quanto si era speso negli anni precedenti; ma il divieto comporta che "si deve contenere non la somma erogata per ogni singola ora di prestazione, ma le ore di prestazione", sicché in altre parole, per il lavoro straordinario, "si avrà una spesa pari a quella dell' anno precedente solo se si agirà sul fattore ore".

Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Taranto, a proposito dell' art. 7 comma 16° della legge 887/84, ha ritenuto trattarsi di norma assolutamente chiara nella sua formulazione, tale da consentire un' unica interpretazione, peraltro aderente alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di incidere sulla dinamica salariale allo scopo, come riconosce (né potrebbe non riconoscere) lo stesso ricorrente, del contenimento della spesa e dell' inflazione; e che bene abbia fatto l' A.M.A.T. a compensare



ogni ora di lavoro straordinario nella stessa misura sia nell' 84 che nell' 85, trattandosi di compenso che certamente rientra fra quegli "emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti... comprensivi... di una quota dell' indennità integrativa speciale... o dell' indennità di contingenza... o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti" e che "sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984" (questo il testo della norma).

Siffatto discorso appare, già ad un primo approccio, da condividere. E va detto subito che esso può e dev' essere ripetuto per l' art. 6 comma 8° della legge 41/86 (di cui il Tribunale non si è occupato), a tenore del quale "tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere... comprensivi... di una quota dell' indennità integrativa speciale... o dell' indennità di contingenza... o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell' anno 1985...".

Invero nell' applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall' intenzione del legislatore (art. 12 preleggi); e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso al secondo criterio (c.d. logico) è sussidiariamente consentito solo quando il primo (c.d. letterale) si rivela insufficiente, sicché se il senso fatto palese



dalla "lettera" della legge è uno ed uno solo, è questo che vale anche contro l' intenzione del legislatore (tra le tante: Cass. 27.10.1983 n. 6363, 7.4.1983 n. 2454, 11.1.1983 n. 190, 13.11.1979 n. 5901). Ora è innegabile che le parole "sono corrisposti nella stessa misura", che si leggono e nell' art. 7 comma 16° che nell' art. 6 comma 8° citt., sia secondo il linguaggio comune, sia secondo quello in uso nella contrattazione collettiva e che il legislatore non può aver ignorato, servono ad esprimere il riferimento alla tariffa unitaria delle competenze relative ad ognuna delle "voci" di "trattamento accessorio" menzionate.

Il ricorrente si richiama ad un parere del Consiglio di Stato (sez. I - 19.6.1987 - n. 1159) richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del "dissidio sorto tra il Ministero dell' Interno ed il Ministero del Tesoro in sede di interpretazione dell' art. 6 comma 8° della legge finanziaria 1986", e secondo cui il "blocco di tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti, soggetti a forme di indicizzazione, per il triennio 1986-1988... si riferisce al congelamento del tetto complessivo di spesa erogato nell' anno precedente per le prestazioni la cui remunerazione è comprensiva dell' indennità integrativa speciale" (o della indennità di contingenza - N.d.c.), mentre in particolare "il disposto blocco non sembra riferirsi alla tariffa unitaria del compenso per lavoro straordinario, istituito quest' ultimo devoluto ex legge n. 93/1983 alla negoziazione tra le parti"





(ha ragione pertanto l' A.M.A.T. quando osserva, in memoria, che il Consiglio di Stato "si astiene dall' addurre argomentazioni che possano valere al di fuori del pubblico impiego"). Aggiunge il ricorrente e spiega - come si è visto - che dunque "per ottenere che la spesa alla fine dell' anno sia pari a quella dell' anno precedente si deve contenere non la somma erogata per ogni singola ora di prestazione, ma le ore di prestazione".

Se non che, viene in tal modo ripudiato il senso fatto palese dal significato proprio delle parole ecc. (v. *supra*); operazione ermeneutica, questa, impossibile e, se tuttavia compiuta, arbitraria ed illegittima. Tanto più perché l' intenzione del legislatore, come si desume dai lavori preparatori che illuminano sulla "voluntas legislatoris" (Cass. 21.5.1988 n. 3550 e 8.6.1979 n. 3276) - in questo caso, bisogna dire, collimante con la "voluntas legis" -, fu quella di "eliminare una forma indiretta di indicizzazione di talune competenze accessorie" (relazione al disegno di legge n. 1504 della IX Legislatura): sicché criterio letterale e logico portano ad un medesimo risultato. Tanto più ancora - e questa è una considerazione di carattere sistematico - perché lo stesso legislatore ha contestualmente adoperato espressioni ben diverse quando ha inteso far riferimento ad un tetto complessivo di spesa ("La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale... non deve superare...": primo comma degli artt. 7 e 6 *citt.*). La diversità di espressioni è sin-



tomatica della diversità di "mens legis", e di contenuto normativo. Ed è oltremodo significativo che mentre il tetto complessivo di spesa è stato fissato per ciascun anno con riferimento "all'anno precedente", viceversa i compensi ecc. sono stati bloccati alla stessa misura dell' anno 1984, sicché logica impone di ritenere che proprio l' unità tariffaria dei compensi ecc., qual' era nell' anno anzidetto, costituisca la soglia insormontabile, nel senso che proprio essa deve rimanere uguale a sé stessa, nell' ammontare, negli anni successivi.

Di qui può prendersi lo spunto per osservare come la questione dibattuta tra le parti appaia a tratti, in quello che è stato l' iter fin qui percorso dal procedimento, posta od intesa in termini di dubbia esattezza, quanto meno sotto un profilo terminologico: fin da quando il Tucci, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiese accertarsi il suo diritto "a vedersi corrispondere il compenso per lavoro straordinario nella misura che sarebbe risultata includendo, per la determinazione della quota oraria, l' intera contingenza in atto al tempo in cui lo straordinario era stato effettuato" (secondo quanto lo stesso Tucci riferisce nel ricorso per cassazione), ed il Pretore condannò l' A.M.A.T. "a corrispondere ai dipendenti il compenso per lavoro straordinario nella misura risultante dall' inclusione nel calcolo della quota oraria dell' intera contingenza"; e per chiarire che l' obiettivo di eliminare una forma indiretta di indiciz-



zazione di talune competenze accessorie (v. supra), o di sterilizzare per taluni istituti, per dirla col Tribunale, gli effetti del calcolo della indennità di contingenza, e l' automatismo di crescita, è stato raggiunto, come si è detto ma giova ripetere, mediante il blocco al livello del 1984 dei compensi ecc. comprensivi di una quota della indennità di contingenza. Non si può dunque propriamente parlare, tout court, di blocco della indennità di contingenza.

Il discorso può essere ripreso osservando che la conclusione alla quale sopra si è pervenuti è avvalorata dall' ulteriore argomento che, ove il legislatore avesse voluto limitare il suo intervento a stabilire il "tetto di spesa", non avrebbe avuto necessità di far ricorso all' articolato sistema adottato all' interno delle due norme considerate (artt. 7 e 6 cit.), in quanto il solo primo comma (il quale, sia detto per inciso, si occupa esaustivamente della retribuzione normale) sarebbe stato sufficiente alla bisogna. Posto l' obiettivo, invece, della insuperabilità di quel tetto, il legislatore ha poi previsto alcuni strumenti per realizzarla; e tra questi è il blocco dei "trattamenti economici accessori", come li definisce il comma 7° dell'art. 6 cit., richiamato dal comma 8° ("salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma") e che ne ammette la rivalutabilità in sede contrattuale, ma al solo fine di incentivare la produttività individuale o di gruppo. Può dunque affermarsi che in sostanza si sono voluti





contrastare gli effetti ingovernabili dei c.d. automatismi perversi insiti nella interazione tra i vari istituti, e perciò si è fatto ricorso allo strumento della abolizione di ogni automatismo, senza privare però, almeno per il triennio 1986-1988, il lavoratore di tutela, posto che, come si è appena detto, le rivalutazioni sono consentite nella naturale sede contrattuale, evitandosi in tal modo ogni indiscriminato blocco retributivo, paventato dai lavoratori.

Il riferimento è alle voci accessorie variabili, com'è reso evidente dalla esclusione, dal blocco, della 13^a mensilità e delle altre mensilità aggiuntive per coloro che le percepiscono, di spettanza ed ammontare fissi. Le espressioni "emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti" e "indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere" sono poi di così ampia portata da non permettere distinzioni ed esclusioni di sorta; da non permettere, in particolare, la distinzione tra retribuzioni rientranti nell'area di corrispettività "piena" (compenso che corrisponde strettamente alla prestazione) od "attenuata" o "genetica" (emolumenti indipendenti da una prestazione in atto, o del tutto sganciati dalla prestazione); da non permettere, inoltre, la esclusione del "compenso" per lavoro straordinario, che proprio così, tecnicamente, si denomina (art. 27 D.P.R. 30.5.1955 n. 797; art. 33 T.U. 10.1.1957 n. 3; art. 5 lett.e) L. 29.10.1971 n. 889; art. 10 D.P.R. 1.2.1986 n. 13).





94

I dubbi di costituzionalità, infine, sollevati con riferimento all' art. 36 Cost., possono essere fugati considerando la temporaneità dello strumento, cui si è fatto eccezionalmente ricorso in una situazione di emergenza economica e nel quadro della politica di contenimento del costo del lavoro e della lotta all' inflazione; e considerando altresì che, d' altro canto, il meccanismo di indicizzazione della retribuzione dei lavoratori non è stato costituzionalizzato, mentre il parametro di cui all' art. 36 cit. deve essere verificato (non in astratto, come qui lo si vorrebbe valutare, ma) in concreto, dal giudice delle controversie individuali. Con argomenti, cioè, mutuati da Corte Cost. 7.2.1985 n. 34, e 30.7.1980 nn. 141 e 142 (relative al "blocco" o "taglio" della contingenza disposto con D.L. 11.10.1976 n. 699 convertito in L. 10.12.1976 n. 797, con D.L. 1.2.1977 n. 12 convertito in L. 31.3.1977 n. 91, e con D.L. 17.4.1984 n. 70 convertito in L. 12.6.1984 n. 219).

Non rimane che rigettare il ricorso, con compensazione tuttavia delle spese di questo giudizio di cassazione, per giusti motivi.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 4 luglio 1991.

IL PRESIDENTE

pio. f. ala

IL CONS. EST.

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 1 GIU. 1992

IL CANCELLIERE



ESSENTE DA
DELEGAZIONE
DELLA



per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

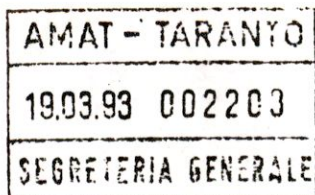
STUDIO LEGALE MALANDRINO
VIA PLINIO, 87 - TEL e FAX (099) 331961 - 74100 TARANTO

PRESIDENTE
DIRETTORE
DR. CARRIERI

Avv. MATTEO MALANDRINO
Patrocinante in Cassazione

Taranto, 16 marzo 1993

Dr.ssa ANNA LEO



Raccomandata

Egregio Signor
PRESIDENTE A.M.A.T.
Via C. Battisti
74100 TARANTO

N°27 GIUDIZI CONTRO A.M.A.T. - CASS.

I giudizi in questione avente ad oggetto la sterilizzazione dell'indennità di contigenza negli anni '85 - '86 - '87, per il lavoro straordinario, sono stati decisi da Suprema Corte con l'accoglimento della tesi prospettata da questa difesa e, quindi, con il rigetto dei ricorsi proposti dai dipendenti.

Ho richiesto, all'Ufficio Copie della Cassazione, copie autentiche delle sentenze in questione pubblicate il 1°.6.92..

La decisione della Corte può evidentemente essere eseguita dall'A.M.A.T. sulla base di questa mia comunicazione.

Non appena mi saranno recapitate le copie delle sentenze provvederò ad inviarvele.

Con i migliori saluti.

(Avv. Matteo Malandrino)

